

Deliberazione della Giunta Regionale 26 agosto 2022, n. 1-5538

**Peste Suina Africana. Modifiche alla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 inerente le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II e restrizione I di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022.**

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- in data 18 marzo 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana, il quale ha individuato l'elenco delle zone soggette a restrizione II, intendendosi per «zona soggetta a restrizioni II» l'area di uno Stato membro individuata nell'Allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie, nel caso specifico la Peste Suina Africana;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022, ha introdotto delle restrizioni ad alcune attività da svolgersi sul territorio, ivi compreso quello della zona di restrizione II e restrizione I ex Regolamento (UE) 440/2022, tuttavia ha disposto che i servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta".

Considerato che:

- con Deliberazione n. 34-4965 del 29 aprile 2022, la Giunta Regionale, ritenendo che le restrizioni individuate dalla citata O.M. avrebbero di fatto causato l'impossibilità di fruire del territorio (fiumi, laghi, escursioni, passeggiate, etc.), con danni ingenti alla micro-economia delle aree interessate che avrebbero rischiato di minare la sopravvivenza delle imprese e di danneggiare in modo irreparabile l'economia del territorio, a fronte della mancata erogazione di ristori da parte del livello centrale, ha approvato i criteri per la concessione delle deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022, così di seguito elencate:

- attività outdoor che coinvolgono guide ambientali ed escursionistiche, accompagnatori turistici, strutture ricettive (B&B, agriturismi e rifugi);
- vendita di prodotti tipici;
- negozi di noleggio, riparazione e vendita mountain bike, associazionismo escursionistico e MTB che contano, specialmente quest'ultimo, svariate migliaia di tesserati;
- attività legate al turismo collegato alle seconde case (in alcune località dell'area infetta, di numero ben superiore alle abitazioni residenziali);
- attività legate alla caccia ed alla pesca;
- attività legate alla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, piccoli frutti, tartufi);
- attività agrosilvopastorali;
- attività di silvicoltura.

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 34 del 31 maggio 2022, di modifica del D.P.G.R. 21 del 30 marzo 2022, ha introdotto la possibilità di svolgere nella zona infetta "l'attività di abbattimento in caccia di selezione per la specie capriolo nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022".

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

- la proposta di Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia, al fine di una sua definitiva definizione e approvazione da parte dell'Autorità competente nazionale, è stata trasmessa alla Commissione europea – Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare in data 28.06.2022 per le sue osservazioni e non è ancora pervenuto un riscontro;

- con la nota prot. n. 19806 del 10 agosto 2022, la Direzione “Agricoltura e Cibo” della Regione Piemonte trasmetteva al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare la richiesta di *"procedere all'inserimento delle deroghe di seguito specificate nel prossimo provvedimento di modifica alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965 contenente deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II e restrizione I di cui al regolamento (UE) 440/2022:*

1. *zona di restrizione II: possibilità di esercizio venatorio in caccia programmata, come da calendario venatorio, ad esclusione della caccia programmata al cinghiale in squadra su tutto il territorio ricadente all'interno dell'area di circolazione virale attiva;*
2. *zona di restrizione II: possibilità di esercizio venatorio in caccia di selezione agli ungulati ruminanti;*
3. *zona di restrizione I: possibilità di esercizio venatorio in caccia programmata come da calendario venatorio ed in caccia di selezione agli ungulati.*
4. *zona di restrizione I e II: possibilità di addestramento e allenamento cani secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B) al calendario venatorio regionale 2022-2023 approvato con DGR 15 luglio 2022 n. 28-5381.*

[...]Si precisa che le deroghe di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 sono giustificate considerando anche le motivazioni già richiamate a supporto delle deroghe concesse con precedenti provvedimenti regionali”.

Preso atto che la Regione Liguria, anch'essa interessata dalla circolazione del virus della PSA, con la Legge Regionale 15 luglio 2022, n.7 ha approvato tali deroghe per le aree soggette alle medesime restrizioni.

Preso atto altresì che con nota prot. n. 236 del 09 agosto 2022 il Commissario straordinario per la Peste Suina ha trasmesso alla Direzione regionale - Agricoltura e Cibo – il crono-programma di fine lavori relativo al posizionamento della recinzione.

Rilevato che con nota prot 30417 del 12 agosto 2022 veniva richiesto al Gruppo operativo degli Esperti il parere di cui all'art 10 O.C. 4/2022 finalizzato all'adozione di provvedimenti regionali che autorizzino lo svolgimento delle attività oggetto della presente deliberazione.

Rilevato, inoltre, che la predetta nota è stata inviata altresì all'Unità di Crisi centrale ed al Commissario straordinario alla Peste Suina Africana.

Ritenuto alla luce delle valutazioni del Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” competente, il quale ha rilevato che, tenuto conto dello stato di avanzamento del posizionamento delle barriere, non sussistano evidenze di maggior rischio, rispetto alle deroghe già consentite:

- modificare la D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 a fronte della necessità di mitigare i danni sempre più ingenti alla microeconomia delle aree interessate, come già presupposto dalla deliberazione medesima, integrando tra le attività oggetto di deroga altresì quelle individuate nella citata nota della Direzione “Agricoltura e Cibo”, esclusivamente nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza riportate nell'allegato alla suddetta deliberazione, a cui si aggiungono in particolare:

gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi alle zone di caccia devono essere parcheggiati preferibilmente su strade asfaltate;

- munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad esempio: Virkon, Viroid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di caccia e prima di lasciarle. (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
  - indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
  - evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;
  - eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti), vanno riposti in un sacco che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro e portati via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
  - è vietato lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;
  - prima di lasciare la zona di caccia o nell'attività di addestramento e allenamento cani l'operatore deve avere cura di pulire e disinfettare le zampe del cane/i coinvolti nell'attività utilizzando disinfettanti, previa verifica della loro efficacia nei confronti del virus PSA;
- di dare atto che la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopraelencate sia esercitata dalla polizia provinciale, comunale, dal personale di vigilanza delle aree protette per gli ambiti di competenza, dal comando delle unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

1. di modificare la D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana da parte dell'Autorità competente Nazionale, ed a fronte della necessità di mitigare i danni sempre più ingenti alla microeconomia delle aree interessate, come già presupposto dalla deliberazione medesima, inserendo nell'elenco delle attività oggetto di deroga ai divieti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022 e dall'Ordinanza del Commissario straordinario 28 giugno 2022, n. 4 per i territori inseriti in zona di restrizione I e II, ivi riportate, le deroghe come di seguito specificate :

1. *zona di restrizione II: possibilità di esercizio venatorio in caccia programmata, come da calendario venatorio, ad esclusione della caccia programmata al cinghiale in squadra su tutto il territorio ricadente all'interno dell'area di circolazione virale attiva;*
2. *zona di restrizione II: possibilità di esercizio venatorio in caccia di selezione agli ungulati ruminanti;*
3. *zona di restrizione I : possibilità di esercizio venatorio in caccia programmata come da calendario venatorio ed in caccia di selezione agli ungulati.*
4. *zona di restrizione I e II: possibilità di addestramento e allenamento cani secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B) al calendario venatorio regionale 2022-2023 approvato con DGR 15 luglio 2022 n. 28-5381;*

2. di stabilire che le deroghe di cui al punto precedente sono subordinate esclusivamente al rispetto delle specifiche misure di biosicurezza riportate in premessa;

3. di dare atto che la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopraelencate sia esercitata dalla polizia provinciale, comunale, dal personale di vigilanza delle aree protette per gli ambiti di competenza, dal comando delle unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)